



CITTÀ DI IMPERIA

Giunta Comunale

Delibera n. 275 del 23/07/2026

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2026. PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE.

L'anno duemilaventisei, e questo di ventitre del mese di Luglio alle ore 11.00 nella sala delle adunanze posta nella Sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale, per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Sono presenti i seguenti Assessori:

SCAJOLA On. dott. Claudio	SINDACO	Presente
FOSSATI avv. Giuseppe	VICE SINDACO	Presente
D'AGOSTINO arch. Ester	Assessore	Presente
GAGGERO geom. Gianfranco	Assessore	Presente
GAGLIANO sig. Antonio	Assessore	Presente
GANDOLFO dott.ssa Laura	Assessore	Presente
GATTI dott.ssa Monica	Assessore	Presente
ROGGERO dott.ssa Marcella	Assessore	Presente
SASSO sig. Mattia	Assessore	Presente

Quindi sono presenti Assessori n. 9 Sono assenti Assessori n. 0

Presiede l'adunanza SCAJOLA On. dott. Claudio, SINDACO.

Assiste la sottoscritta Puglia Rosa, Segretario Generale, incaricata della redazione del verbale.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 397/R/rif del 05/08/2025 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "*Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)*", riferito al periodo 2026-2029;
- la determinazione dell'ARERA n. 1/DTAC del 07/11/2025 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché ha approvato gli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 397/R/rif/2025, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

Tenuto conto che per l'ambito territoriale del Comune di Imperia le funzioni di Ente territorialmente competente, come definito dall'art. 1 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 397/R/rif/2025, sono svolte dall'Agenzia Regionale Ligure per i Rifiuti *ARLIR*;

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dai soggetti gestori del servizio, ivi incluso il Comune, in quanto soggetto gestore delle tariffe e dei rapporti con l'utenza, il quale espone un totale delle entrate tariffarie massime di € 15.058.966,00; tenendo conto del limite massimo di crescita, di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 397/R/rif/2025, del 1,0551 %, dal piano economico finanziario emerge un totale delle entrate tariffarie massime applicabili finanziabili con la TARI, per l'anno 2026, di € 14.943.344,00;

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili;

Preso atto della procedura di validazione del piano finanziario effettuata da *ARLIR*, con esito positivo, come da provvedimento di validazione decreto del direttore N. 110 del 9 luglio 2026;

Visto il regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30 giugno 2014 e successive modificazioni.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 16 maggio 2019 recante "Approvazione regolamento di gestione rifiuti solidi urbani ed assimilati".

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.28 del 29 aprile 2022 recante "Determinazione dello Schema Regolatorio per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica relativi al servizio rifiuti vigenti dal 1° gennaio 2023" con cui si individuava, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, il posizionamento della gestione nello Schema Regolatorio III, sulla base del livello qualitativo previsto dal Capitolato d'Appalto relativo al servizio di raccolta e spazzamento

rifiuti del Comune di Imperia e della Carta dei Servizi comunale.

Rilevato che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 651, *“Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*
- ai sensi del comma 654 del suddetto articolo 1 *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36”;*
- la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario *“chi inquina paga”*, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo relativa ai rifiuti, anche adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- le tariffe del tributo Tari da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;
- l'art. 1, comma 838, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone di cui al comma 837 della medesima norma (canone mercatale) sostituisce, limitatamente alle occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato “A” alla presente deliberazione, come sopra validato dall'Ente territorialmente competente, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”;*

Tenuto conto che i costi inseriti nel Piano Finanziario del periodo 2026/2029 tengono conto anche

delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

Richiamata la determinazione ARERA n. 1/DTAC del 7/11/2025, la quale prevede, al punto 4.5, che: “Dal totale dei costi indicati nel piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate: a) il contributo del Ministero dell’Istruzione per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’articolo 33 bis del decreto-legge 248/07; b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione; c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie; d) le ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente”;

Dato atto che l’importo complessivo del gettito che deve essere ottenuto dalla Tassa sui Rifiuti per garantire la copertura dei costi, tenendo conto delle componenti da detrarre indicate dalla determinazione ARERA n. 1/DTAC del 7/11/2025 è determinato come segue:

Totale entrate tariffarie massime del PEF	€14.943.344,00
Contributo MIM istituzioni scolastiche	€ 65.787,14
Entrate da recupero evasione tributaria	€ 1.082.862,35
Entrate da procedure sanzionatorie	€ 13.564,30
Altre partite stabilite dall’ETC	=====

Totale gettito TARI **€13.781.130,21**

Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI previste dal vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall’art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

Rilevato che:

- ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc, e Kd di cui all’allegato 1 del DPR 158/1999, sia facoltà dell’ente locale determinare gli stessi nell’ambito dei valori minimi e massimi previsti dalle tabelle dello stesso Decreto;
- l’art. 57-bis, comma 1, lett. a) del decreto legge n. 124/2019 ha esteso la proroga dell’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, sono determinati con la presente deliberazione i seguenti coefficienti:

Utenze domestiche

Fascia	(n) componenti nucleo abitativo	Ka	Kb
--------	------------------------------------	----	----

FASCIA A	1	0,80	0,72
FASCIA B	2	0,94	1,63
FASCIA C	3	1,05	2,05
FASCIA D	4	1,14	2,60
FASCIA E	5	1,23	3,61
FASCIA F	> 5	1,30	3,60

Utenze non domestiche

Cod.	Attività Produttive	Kc	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,74	6,05
2	Cinematografi e teatri	0,52	4,2
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,66	5,39
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,75	6,13
5	Stabilimenti balneari	0,61	4,96
05.01	Specchio acqueo porto	0,4	2,52
6	Esposizioni, autosaloni	0,56	4,64
7	Alberghi con ristorante	1,39	11,43
07.01	Agriturismi con ristorante	0,61	11,7
8	Alberghi senza ristorante	1,02	8,35
08.01	Agriturismi senza ristorante	0,76	6,26
9	Case di cura e riposo	1,19	9,71
10	Ospedali	1,35	11,08
11	Uffici e agenzie	1,82	14,94
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,92	7,54
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,66	13,63
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,23	18,33
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,78	14,54
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,19	9,84
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,66	13,63
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,76	6,25
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09	8,91
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,9	40,19
23	Mense, birrerie, hamburgerie	5,58	45,75
24	Bar, caffè, pasticceria	4,51	36,98
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,42	28,11
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,81	23,11
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	5,81	47,6
28	Ipermercati di generi misti	2,79	22,9
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,5	28,7
30	Discoteche, night club	2,39	19,6

Considerato che:

- il D.P.R. 27/04/1999, n. 158 prevede che l'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza

domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tassa secondo criteri razionali;

- il gettito complessivo atteso a copertura dei costi 2026 ammonta a euro 13.781.131,00 così articolato:
 - Costi fissi € 4.669.720,00
 - Costi variabili € 9.111.411,00
 - Utenze domestiche 57%
 - Utenze non domestiche 43%

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, stabilisce che: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale*

del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

- a norma dell’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;*
- con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell’Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l’invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147–conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Imperia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
 - a) □□1,□, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2026, ad € 0,10 per utenza per anno;
 - b) □□2,□, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2026, ad € 1,50 per utenza per anno;
- il DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, ha disciplinato i principi ed i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti non domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, in attuazione di quanto previsto dall'art. 57-bis, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, prevedendo l'introduzione di una nuova componente perequativa per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle agevolazioni di cui sopra, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica;
- la deliberazione ARERA n. 133/R/rif del 01/04/2025 ha disciplinato la nuova componente perequativa *UR3,a*, pari a € 6,00 ad utenza domestica e non domestica, da applicarsi a decorrere da 1° gennaio 2025, per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione dell'agevolazione di cui al DPCM 21 gennaio 2025, n. 24;

- la deliberazione ARERA n. 355/R/rif del 29/07/2025, contiene disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, approvando il “testo unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale rifiuti (tubr)” e che la successiva deliberazione ARERA n. 123/R/rif del 13/04/2026 contiene delle semplificazioni nell'applicazione del bonus sociale rifiuti;

PRESO ATTO del nuovo piano di rateazione della TARI approvato dal Consiglio Comunale con la delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 17 luglio 2024, e ritenuto pertanto di proporre le seguenti scadenze anche per l'anno 2026:

1 rata	31 marzo 2026	pari al 30,00 % del dovuto	applicando le tariffe 2025
2 rata	30 giugno 2026	pari al 30,00% del dovuto	applicando le tariffe 2025
3 rata	30 novembre 2026	pari al 30,00% del dovuto	applicando le tariffe 2025
4 rata	16 dicembre 2026	pari al saldo del dovuto	applicando le tariffe 2026

con facoltà per il contribuente di effettuare il pagamento in unica soluzione dell'acconto entro la seconda rata scadente il 30 giugno 2026.

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 263 del 17/07/2025 con cui è stato approvato il DUP 2026-2028 e la deliberazione n. 414 del 10/11/2025 con cui è stata approvata la relativa nota di aggiornamento;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 107 del 29/12/2025 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2026-2028;

Dato inoltre **atto** che il parere dall'Organo di revisione, espresso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000, verrà richiesto prima dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale;

Visto il parere favorevole formulato dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari, in ordine alla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n.267.

Visto il parere – espresso in calce - formulato dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari, in ordine alla regolarità contabile della proposta ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n.267;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n.267;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Con votazione unanime e palese;

D E L I B E R A

Di proporre al Consiglio Comunale:

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto del Piano Finanziario e dei documenti ad esso allegati, riportati nell'allegato "A" alla presente deliberazione, validati dall'Ente territorialmente competente Agenzia Regionale Ligure per i Rifiuti *ARLIR*, con provvedimento di validazione decreto del direttore N. 110 del 9 luglio 2026;
- 3) di approvare i coefficienti di produttività dei rifiuti e le tariffe relativi alla Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2026, distinti per le utenze domestiche e non domestiche come segue:

Utenze domestiche

Fascia	(n) componenti nucleo abitativo	Ka	Kb
FASCIA A	1	0,80	0,72
FASCIA B	2	0,94	1,63
FASCIA C	3	1,05	2,05
FASCIA D	4	1,14	2,60
FASCIA E	5	1,23	3,61
FASCIA F	> 5	1,30	3,60

Utenze non domestiche

Cod.	Attività Produttive	Kc	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,74	6,05
2	Cinematografi e teatri	0,52	4,2
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,66	5,39
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,75	6,13
5	Stabilimenti balneari	0,61	4,96
05.01	Specchio acqueo porto	0,4	2,52
6	Esposizioni, autosaloni	0,56	4,64

Cod.	Attività Produttive	Kc	Kd
7	Alberghi con ristorante	<i>1,39</i>	<i>11,43</i>
07.01	Agriturismi con ristorante	<i>0,61</i>	<i>11,7</i>
8	Alberghi senza ristorante	<i>1,02</i>	<i>8,35</i>
08.01	Agriturismi senza ristorante	<i>0,76</i>	<i>6,26</i>
9	Case di cura e riposo	<i>1,19</i>	<i>9,71</i>
10	Ospedali	<i>1,35</i>	<i>11,08</i>
11	Uffici e agenzie	<i>1,82</i>	<i>14,94</i>
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	<i>0,92</i>	<i>7,54</i>
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	<i>1,66</i>	<i>13,63</i>
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	<i>2,23</i>	<i>18,33</i>
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	<i>1,78</i>	<i>14,54</i>
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	<i>1,19</i>	<i>9,84</i>
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	<i>1,66</i>	<i>13,63</i>
20	Attività industriali con capannoni di produzione	<i>0,76</i>	<i>6,25</i>
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	<i>1,09</i>	<i>8,91</i>
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	<i>4,9</i>	<i>40,19</i>
23	Mense, birrerie, hamburgerie	<i>5,58</i>	<i>45,75</i>
24	Bar, caffè, pasticceria	<i>4,51</i>	<i>36,98</i>
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	<i>3,42</i>	<i>28,11</i>
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	<i>2,81</i>	<i>23,11</i>
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	<i>5,81</i>	<i>47,6</i>
28	Ipermercati di generi misti	<i>2,79</i>	<i>22,9</i>
29	Banchi di mercato genere alimentari	<i>3,5</i>	<i>28,7</i>
30	Discoteche, night club	<i>2,39</i>	<i>19,6</i>

- 4) di approvare per l'anno 2026 l'articolazione e la misura delle tariffe TARI 2026 in conformità al Piano Economico Finanziario quadriennale 2026-2029, relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, come da prospetti che seguono:

UTENZE DOMESTICHE			
Anno	Descrizione Categoria	Importo parte fissa 2026	Importo parte variabile 2026
2026	A D 01 – OCCUPANTI	€ 0,92	€ 78,01
2026	A D 02 – OCCUPANTI	€ 1,09	€ 155,83
2026	A D 03 – OCCUPANTI	€ 1,21	€ 189,41
2026	A D 04 – OCCUPANTI	€ 1,32	€ 227,55
2026	A D 05 – OCCUPANTI	€ 1,42	€ 315,73
2026	A D 06 – OCCUPANTI	€ 1,50	€ 315,07

UTENZE NON DOMESTICHE				
Anno	Descrizione Categoria	Importo parte fissa 2026	Importo parte variabile 2026	Totale al mq
2026	01 – MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI CULTO	1,65	€ 2,62	€ 4,27
2026	02 - CINEMATOGRAFI E TEATRI	1,15	€ 1,76	€ 2,91
2026	03 - AUTORIMESSE MAGAZZ.SENZA VENDITA DIRETTA	1,47	€ 2,27	€ 3,74
2026	04 - CAMPEGGI DISTR.CARBUR. IMPIANTI SPORTIVI	1,67	€ 2,58	€ 4,25
2026	05 - STABILIMENTI BALNEARI	1,36	€ 2,10	€ 3,46
2026	0501 - SPECCHIO ACQUEO PORTO	1,03	€ 0,81	€ 1,84
2026	0502 – AREE SCOPERTE PORTO	1,03	€ 0,81	€ 1,84
2026	06 - ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	1,25	€ 1,97	€ 3,22
2026	07 - ALBERGHI CON RISTORANTE	3,11	€ 4,82	€ 7,93
2026	0701 - AGRITURISMI CON RISTORANTE	1,37	€ 4,91	€ 6,28
2026	08 - ALBERGHI SENZA RISTORANTE	2,27	€ 3,54	€ 5,81
2026	0801 - AGRITURISMI SENZA RISTORANTE	1,70	€ 2,63	€ 4,33
2026	09 - CASE DI CURA E RIPOSO,CASERME, CARCERI	2,65	€ 5,12	€ 7,77
2026	10 - OSPEDALI	3,02	€ 5,40	€ 8,42
2026	11 - UFFICI E AGENZIE, LABORATORI ANALISI	4,07	€ 6,23	€ 10,30
2026	12 - BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	2,04	€ 3,20	€ 5,24
2026	13 - NEGOZI ABBIGL,CALZ,LIBR,CARTOL,FERRAM E BENI DUREV	3,71	€ 5,63	€ 9,34
2026	14 - EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO, PLURILICENZE	4,98	€ 7,57	€ 12,55
2026	15 - NEG.PARTICOLARI FILATELIA,TESSUTI,TAPPETI,CAPPELLI	1,96	€ 3,05	€ 5,01
2026	16 – BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	3,93	€ 6,94	€ 10,87
2026	17 - ATT.ARTIG. BOTTEGHE PARRUCCH.,BARBIERE,ESTETISTA	3,96	€ 6,16	€ 10,12
2026	18 - ATT.ARTIG.BOTTEGHE FALEGN,IDRAUL,FABBRO,ELETTRIC.	2,67	€ 4,14	€ 6,81
2026	19 - CARROZZERIA AUTOFFICINA ELETTRAUTO	3,71	€ 5,76	€ 9,47
2026	20 - ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	1,70	€ 4,06	€ 5,76
2026	21 - ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	2,43	€ 3,77	€ 6,20
2026	22 - RISTORANTI TRATTORIE OSTERIE PIZZERIE PUB	10,94	€ 16,73	€ 27,67
2026	23 - MENSE BIRRERIE AMBURGHERIE	12,45	€ 19,31	€ 31,76
2026	24 - BAR, CAFFE' PASTICCERIA	10,08	€ 15,44	€ 25,52
2026	25 - SUPERM.PANE PASTA MACEL.SALUMI FORMAG. GEN ALIMENT	7,64	€ 11,81	€ 19,45
2026	26 - PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	6,27	€ 9,77	€ 16,04
2026	27 - ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI PIANTE,PIZZA AL TAGLIO	12,97	€ 16,53	€ 29,50
2026	28 - IPERMERCATI DI GENERI MISTI	6,24	€ 9,69	€ 15,93
2026	29 - BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	7,81	€ 12,14	€ 19,95
2026	30 - DISCOTECHE,NIGHT CLUB,SALA SCOMMESSE	5,33	€ 8,38	€ 13,71

- 5) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2026;
- 6) di dare atto che per le utenze soggette a tariffa giornaliera la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%;
- 7) di sospendere anche per l'anno 2026, alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. 116/2020, nell'attesa di ulteriori chiarimenti normativi, con garanzia di eventuale successivo recupero, il prelievo della TARI della categoria 20 "Attività industriali con capannoni di produzione" dando mandato all'Ufficio Tributi, di verificare le superfici in cui si producano esclusivamente rifiuti nell'ambito delle lavorazioni industriali diversi da quelli urbani;
- 8) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultanti dal Piano finanziario, decurtate le componenti di cui alla determinazione ARERA n. 2 del 27/03/2020, specificate in premessa;
- 9) di dare atto che sull'importo del tributo trova applicazione il Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art.19 del D.L. 30 dicembre 1992 n. 504;
- 10) di approvare il piano di rateazione della TARI 2026, come di seguito indicato:

1 rata	31 marzo 2026	pari al 30,00 % del dovuto	applicando le tariffe 2025
2 rata	30 giugno 2026	pari al 30,00% del dovuto	applicando le tariffe 2025
3 rata	30 novembre 2026	pari al 30,00% del dovuto	applicando le tariffe 2025
4 rata	16 dicembre 2026	pari al saldo del dovuto	applicando le tariffe 2026

con facoltà per il contribuente di effettuare il pagamento in unica soluzione dell'acconto entro la seconda rata scadente il 30 giugno 2026.
- 11) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.
- 12) Di memorizzare il documento originale elettronico nell'archivio documentale della Città di Imperia.

- 13) Di dichiarare con votazione unanime e palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.lgs 18 agosto 2000 n.267.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026** / **241**

Ufficio Proponente: **Servizio Bilancio ed Entrate e Controllo di Gestione**

Oggetto: **APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2026. PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio Bilancio ed Entrate e Controllo di Gestione)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 24/07/2026

Il Responsabile di Settore

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 24/07/2026

Responsabile del Servizio Finanziario

La presente delibera è stata letta e sottoscritta con firma digitale da

Il SINDACO
SCAJOLA On. dott. Claudio

Il Segretario Generale
Puglia Rosa